



STATUTO

DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI FEGATO” DELEGAZIONE DI CUNEO - ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell' art. 82 Dleg.117/2017 e art. 26 Dleg.105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Leg.n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.li, l'Organizzazione di Volontariato è denominata “Associazione Italiana Trapiantati di Fegato” - Delegazione di Cuneo - ODV- in seguito sigliata “Delegazione AITF Cuneo ODV“.
2. La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall' acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell' iscrizione dell' associazione al RUNTS .
3. La “Delegazione AITF Cuneo ODV“ ha sede legale nel Comune di BRA. Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata della “Delegazione AITF Cuneo” non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell' Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all' art. 11 e 19;
5. La “Delegazione AITF Cuneo” ha carattere provinciale ed è affiliata all'AITF Nazionale OdV con sede a Torino.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) “Delegazione AITF Cuneo ODV” è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul trapianto di fegato, di sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto od indiretto, ad adulti e/o bambini prima, durante e dopo il trapianto. Si propone inoltre di collaborare e/o promuovere l'attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei trapianti d'organo e delle malattie epatiche. E' altresì scopo della “Delegazione AITF Cuneo ODV” stessa pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza di donatori; nonché di curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, o ne permetta la realizzazione.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la “La Delegazione AITF Cuneo ODV” si propone, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dal comma “c” art.5 : prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni e dal comma “i” art.5: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- 2) Nello specifico a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:
 - a) assistere i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati, tramite la sede nazionale di Torino e le delegazioni esistenti sul territorio, seguendoli da vicino, fornendo informazioni utili, aiutandoli nella ricerca di alloggio in occasione dei ricoveri in ospedale, tutelandoli nell'assistenza, ecc.;
 - b) organizzare manifestazioni, dibattiti, conferenze, convegni, testimonianze nelle scuole ;
 - c) fornire informazioni sul trapianto di fegato attraverso la presenza di volontari formati e la distribuzione di materiale informativo ;
 - d) promuovere l'attività di studio, di formazione e ricerca nell'ambito dei trapianti di organi e delle malattie epatiche attraverso la formazione di medici specializzandi in trapiantologia, pubblicazione di articoli scientifici, organizzazione di eventi scientifici nel settore trapianti e delle malattie epatiche;
 - e) svolgere opera attiva negli ospedali collaborando con medici ed infermieri attraverso un gruppo di volontari opportunamente formati;
 - f) praticare, ovunque ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, un'attenta opera di sollecito e stimolo alle istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione e trapianto di organi e tessuti;
 - g) Contattare le famiglie dei donatori per rendere tangibile il nostro ringraziamento e allacciare con loro rapporti di condivisione.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla "Delegazione AITF Cuneo ODV" prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) "Delegazione AITF Cuneo ODV", inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall' art.6 del D.Leg.117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea Soci.
- 5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell' art. 13 comma 6 del D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii..
- 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente (Consiglio Direttivo) il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso(ai sensi dell' art. 17 D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 8) Ogni forma di rapporto economico con la "Delegazione AITF Cuneo ODV" derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9) La "Delegazione AITF Cuneo ODV", ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii...
- 10) La "Delegazione AITF Cuneo ODV" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell' attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio “Delegazione AITF Cuneo ODV” durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla ODV
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

- 2) La “Delegazione AITF Cuneo ODV ” trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari
 - d) Rendite patrimoniali
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’ art. 7 D.Leg, n.117/2017 ess.mm.ii);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g) Attività “diverse” di cui Art. 6 del D.Leg. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

- 3) L’esercizio sociale della “Delegazione AITF Cuneo ODV” ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato in regola con il versamento della quota di iscrizione.

- 4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale..

- 5) E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dalla “Delegazione AITF Cune ODV” a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

- 1) Ai sensi dell’art. 32 D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte della “Delegazione AITF Cuneo ODV” tutte le persone fisiche (in un numero non inferiore a sette persone) che condividono gli scopi e le finalità dell’ organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

- 2) L’adesione alla “Delegazione AITF Cuneo ODV” è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’ art. 6.

- 3) Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare soci onorari coloro che abbiano raggiunto chiara fama nei campi di interesse della “Delegazione AITF Cuneo ODV”. Quest’ultimi non sono tenuti al pagamento di quote associative e non fanno parte dell’elettorato attivo.

Art. 6
Criteria di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della "Delegazione AITF Cuneo ODV".
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla "Delegazione AITF Cuneo ODV";
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 6 (sei) mesi dall'eventuale sollecito scritto.
 - d) per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della "Delegazione AITF Cuneo ODV" sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della "Delegazione AITF Cuneo ODV".

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della "Delegazione AITF Cuneo ODV" ed alla sua attività. In modo particolare,
 - a) i soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti “Delegazione AITF Cuneo ODV”;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:

- a) L’Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della “Delegazione AITF Cuneo ODV”; regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati, iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nella Associazione con meno di 500 soci e più di 5 associati se l’associazione supera i 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inviata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data e tramite sito web con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione della "Delegazione AITF Cuneo ODV". E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell' art. 13 del D.Leg. 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) (se si ravvisa necessità dell' art. 14 dello Statuto) nomina e revoca l'organo di controllo;
 - e) se si ravvisa necessità dell' art. 15 dello Statuto) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' ODV;
 - f) (se si ravvisa necessità dell' art. 16 dello Statuto) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j) approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l) delibera sull'esclusione dei soci;
 - m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall' atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n) delibera sui ricorsi in caso di relazione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla "Delegazione AITF Cuneo ODV" stessa;
 - p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall' art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

- r) Delibera sull' esercizio e sull' individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 **Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal art. 9 .
- 2) Per deliberare lo scioglimento della “Delegazione AITF Cuneo ODV” e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche all' atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di quindici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Amministrativo.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della “Delegazione AITF Cuneo ODV”, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della “Delegazione AITF Cuneo ODV”; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento degli elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della “Delegazione AITF Cuneo ODV” entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della “Delegazione AITF Cuneo ODV”, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
 - b) redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’ art.13 del D.Leg.117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’ art.3 comma 4 del presente Statuto;
 - g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 - 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta di almeno due dei componenti il Consiglio Direttivo.
 - 11) La convocazione è inviata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, dal Presidente e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 - 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 - 15) L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno;
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della “Delegazione AITF Cuneo ODV” ; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art.14
Organo di controllo
(Facoltativo)

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Leg. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.Leg. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii.. Il Bilancio sociale è l'atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
(Facoltativo)

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4) Il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dura in carica due anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive

- 5) Il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell' ODV, può assistere alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo senza titolo di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16
Il Collegio dei probiviri
(Facoltativo)

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell' ODV e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili n. due volte consecutive.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17
Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Delegazione AITF Cuneo ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci della Delegazione AITF Cuneo ODV

Art. 18
Comitati Tecnici
(Facoltativo)

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e nomina il coordinatore.

Art. 19
Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della "Delegazione AITF Cuneo ODV" con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Leg. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della "Delegazione AITF Cuneo ODV", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all' art. 45, comma 1 del D.Leg. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Leg. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità al parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall' operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20
Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Leg. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Bra: 30 marzo 2019

Il Vice-presidente/segretario
Luigi Rovere

IL PRESIDENTE
Mondino dott.ssa Valentina